



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 16 novembre 2007

*Alla Associazione Nazionale Vettori e Operatori del
Trasporto Aereo
Via della Corona Boreale 86
00054 Fiumicino (RM)*

Prot. 25/I/0015121

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esoneri da lavoro notturno per il personale navigante.

L'Assaereo ha avanzato istanza di interpello chiedendo chiarimenti sull'“*esonero dal lavoro notturno per il personale navigante dipendente da aziende di trasporto aereo*”.

Al riguardo, acquisito il parere della competente Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 esclude dall'ambito di applicazione del decreto stesso il lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

Con specifico riferimento al personale di volo nell'aviazione civile, la citata direttiva 2000/79/CE ha recentemente trovato attuazione con il D.Lgs. n. 185 del 19 agosto 2005. Ne deriva pertanto l'inapplicabilità al personale di volo delle compagnie di aviazione civile delle disposizioni relative al lavoro notturno contenute negli artt. da 11 a 15 del decreto, così come sostenuto dall'interpellante.

Tuttavia, l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 66/2003 non può essere limitata, in via interpretativa, ad una sola parte del decreto in esame dovendosi, al contrario, ritenere che essa si estenda all'intero testo legislativo, ivi compresa la norma contenuta nell'art. 19, comma 2 dello stesso (secondo cui “*dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate*”), in base alla quale, ad avviso dell'interpellante, dovrebbe ritenersi ormai abrogata la previsione di cui all'art. 5 della L. n. 903/1977, successivamente trasposta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001.

Vale a dire che, per quanto concerne il personale in oggetto, deve ritenersi inapplicabile non solo la disciplina del lavoro notturno, ma pure la disposizione abrogatrice delle norme previgenti, con la conseguenza che tali abrogazioni saranno prive di efficacia nei confronti di tale personale.

Si tratta, peraltro, di una soluzione non soltanto imposta dalla lettera della norma, ma che si inserisce in una linea di tendenza presente nella legislazione degli ultimi anni.

Si pensi, ad esempio, alle modifiche apportate alla disciplina del part-time dal D.Lgs. n. 276/2003, ovvero all'introduzione da parte dello stesso decreto, della modalità a progetto per le collaborazioni coordinate e continuative. Si tratta, in entrambi i casi, di norme che non trovano applicazione, come noto, al lavoro alle dipendenze delle P.A., alla luce dell'esclusione dal campo di applicazione del citato decreto dei datori di lavoro pubblici. In particolare, con riferimento al part-time deve rilevarsi l'esistenza di due diverse versioni della medesima norma con un diverso ambito di applicazione soggettivo.

Ebbene, anche nel caso proposto dall'interpellante, l'efficacia soggettiva della norma abrogatrice deve ritenersi limitata esclusivamente a coloro i quali rientrino nell'ambito di applicazione del decreto in cui essa è contenuta.

Ne deriva che, per quanto concerne il personale di volo delle compagnie di aviazione civile, deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina di cui all' art. art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (*“è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.*

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

G.Le